



Comune di Palazzolo Acreide - Città Patrimonio dell'Umanità

Provincia di Siracusa

TARI – Tassa sui rifiuti 2014

INFORMAZIONI SULLA TARI 2014

TARI

A decorrere dal 1° gennaio 2014, con legge 147 del 27 dicembre 2013 è stata istituita la TARI o tassa rifiuti che sostituisce la tassa sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) che continua a trovare applicazione per tutte le occupazioni dal 01/01/2013 al 31/12/2013. Tutte le occupazioni antecedenti al 31/12/2012 continueranno ad essere disciplinate dalla tassa smaltimento rifiuti (T.A.R.S.U.). La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Dichiarazioni e relativi termini

La TARI, come del resto già la T.A.R.S.U. e la T.A.R.E.S., non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre infatti presentare apposita dichiarazione.

Occorre dichiarare:

- quando si prende la residenza o il domicilio in un Comune;
- quando si cambia la residenza o il domicilio all'interno del Comune;
- quando si inizia un'attività che presupponga l'utilizzo di locali;
- quando si trasferisce l'attività all'interno del Comune;
- quando varia la metratura dei locali occupati o tenuti a disposizione;
- quando cambia la destinazione d'uso dell'immobile o dei locali utilizzati (es. da abitazione ad uffici);
- quando si tiene a disposizione un immobile per uso stagionale.

La dichiarazione di inizio possesso o detenzione di variazione o di trasferimento, deve essere presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore, con effetto dal primo giorno successivo all'inizio del possesso o detenzione. Si considera idonea prova di cessazione:

- se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione;
- la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione;

- la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
- la lettera di disdetta del contratto di locazione, notificata al proprietario-locatore e copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, oggetto di disdetta.

Come e dove fare la dichiarazione

Le dichiarazioni devono essere presentate o inviate al Settore Tributi per posta, anche in busta semplice, o tramite fax o posta elettronica certificata con allegata la fotocopia del documento d'identità di chi le sottoscrive. La sottoscrizione deve essere quella dell'intestatario della tassa (per le persone fisiche) o del legale rappresentante (per ditte individuali, società, associazioni e simili).

Si precisa che restano a carico del dichiarante eventuali disguidi nella trasmissione delle dichiarazioni e/o documenti inviate tramite fax o posta elettronica non certificata.

Nuova iscrizione per le utenze domestiche: la dichiarazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio nella quale si devono obbligatoriamente dichiarare:

- le generalità del dichiarante e il codice fiscale;
- indirizzo (via, numero civico, interno);
- dati catastali completi (Foglio, Particella, Subalterno) delle unità immobiliari detenute o possedute;
- superficie calpestabile misurata al filo interno dei muri compresi cantina e garage (calcolati per intero e non in percentuale), soffitte, ripostigli, lavanderie e simili, escluse le terrazze scoperte, data di decorrenza della detenzione o possesso e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazioni di eventuali presupposti per usufruire di riduzioni (di cui al Capo IV del regolamento TARI).

Nuova iscrizione per le utenze non domestiche: la dichiarazione deve essere effettuata utilizzando la modulistica preposta dall'ufficio nella quale si devono obbligatoriamente dichiarare:

- identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
- identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative detenute/possedute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali completi), la superficie calpestabile e destinazione d'uso;
- la data di inizio della detenzione/possesso dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari;
- indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni (di cui al Capo IV del regolamento TARI).

Dove rivolgersi:

- Ufficio Tributi Indirizzo: Piazza del Popolo 1 - 96010 Palazzolo Acreide

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17,30.

Tel. 0931871265 – 0931871339 – 0931871261;

- Sito internet del Comune: www.comune.palazzoloacreide.gov.it

- E-Mail: tributi.informatica@comune.palazzoloacreide.gov.it

- E-Mail: tributi.informatica@pec.comune.palazzoloacreide.gov.it

Tariffe

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa, ai sensi dell'art.1 comma 652 del L.147/13, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. La tariffa delle utenze domestiche è disciplinata dall'art. 20 del regolamento TARI, mentre quella delle utenze non domestiche è disciplinata dall'art.22 del medesimo regolamento.

Liquidazione e versamento della tassa

Il Comune, ai fini della riscossione spontanea del tributo, elabora annualmente, sulla base del contenuto delle dichiarazioni e degli accertamenti notificati, apposite liste di carico dei contribuenti e liquida la tassa comprensiva del tributo provinciale, salva comunque la possibilità di successivi eventuali conguagli. Sulla base di quanto disposto dall'art.1 comma 646 L.147/12, in sede di prima applicazione la tassa è liquidata considerando le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti apposito prospetto riassuntivo (avviso di pagamento) allegando i bollettini di conto corrente. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento per poter comunque eseguire il versamento entro il previsto termine di scadenza. In caso di smarrimento è possibile richiedere copia dell'avviso e del bollettino di conto corrente presso l'Ufficio Tributi - TARI.

E' inoltre attivo il servizio SPORTELLO AMICO, presso gli Uffici Postali. Presso lo Sportello Amico è possibile ottenere, fornendo codice fiscale o partita IVA, una stampa riportante la sintesi della posizione debitoria. Ai sensi dell'art.1 comma 695 della Legge 147/2013 l'omesso o parziale pagamento entro le scadenze sopra indicate comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge pari al 30% di ogni importo non versato (art. 13 D.Lgs.471/1997) da irrogare mediante apposito avviso di accertamento, con aggravio di spese a carico del contribuente. L'istituto del Ravvedimento permette al contribuente di sanare spontaneamente, entro precisi termini temporali, all'omesso o parziale pagamento, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni. Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata.

Agevolazioni per la raccolta differenziata

Il Regolamento Comunale al Capo IV prevede sconti nel pagamento del tributo 2014 riservati a: privati cittadini (utenze domestiche) che facciano utilizzo della compostiera o che depositino rifiuti in forma differenziata direttamente nella Stazione Ecologica Attrezzata; attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, enti (utenze non domestiche) che dimostrino di aver regolarmente avviato il recupero di rifiuti speciali assimilati, per i privati cittadini (utenze domestiche), compostaggio:

La riduzione legata al compostaggio domestico è pari al 20% della tariffa dovuta e si applica previa richiesta del contribuente che attesti di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Il diritto allo sconto decorre dalla data di presentazione della domanda che continuerà ad avere effetto per il futuro, a meno che non vengano a modificarsi le relative condizioni che debbono essere tempestivamente comunicate al Comune. Il contribuente che dichiara di voler praticare il compostaggio e di voler usufruire dell'apposita scontistica ha l'obbligo di sottostare ai controlli da parte del Comune sul corretto svolgimento dell'attività. Il riconoscimento dello sconto per l'anno 2014 è ovviamente

condizionato dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettiva pratica del compostaggio.

Lo sconto legato alla consegna dei rifiuti domestici è rapportato alla quantità dei rifiuti differenziati consegnati nel corso dell'intero anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) a ditte specializzate. Per ulteriori chiarimenti sull'applicazione delle riduzioni del tributo è possibile prendere visione del regolamento TARI. Per le attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi ed enti : I titolari di utenze non domestiche (attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, enti) possono accedere a questa scontistica presentando apposita istanza, corredata della necessaria documentazione, entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto lo sconto. Le condizioni necessarie per poter beneficiare di questa riduzione sono indicate agli art. 31, 32 e 33 del Regolamento: il richiedente deve produrre al Comune apposita documentazione in originale (formulari, M.U.D. o normativamente equiparati) che attesti tipo e quantità di rifiuto assimilato avviato al recupero. Questa riduzione è applicata a conguaglio, ossia viene detratta dal tributo dovuto per l'annualità successiva trattandosi appunto di scontistica che presuppone il deposito e la verifica di una documentazione che riguarda l'intero anno solare di riferimento.

Agevolazioni per particolari condizioni d'uso

Come previsto dall'art. 27 lettera f) del Regolamento, a partire dall'anno 2014 per bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali le slot machine e le videolottery è prevista una riduzione del 50% della tariffa a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la rimozione.

Tassa giornaliera di smaltimento

Tutti gli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, devono corrispondere il tributo giornaliero di smaltimento. Per uso temporaneo, ai fini dell'applicazione della T.A.R.I. si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente, come meglio indicato agli art. 34 e 35 del Regolamento.